

DELIBERA N. 64/11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEQUATTRO S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE TELEQUATTRO) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 3, COMMA 4, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Friuli Venezia Giulia – cont. 10/2010 – datato 28 ottobre 2010 e notificato in data 16 novembre 2010 alla società Telequattro S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telequattro con sede a Trieste, alla via Revoltella, 25/1, che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 30 giugno 2010, 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 luglio 2010; in particolare, il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha contestato che *"l'emittente Telequattro.....ha trasmesso..... un break pubblicitario andato in onda immediatamente prima del cartone animato Pokemon che conteneva uno spot relativo al giocattolo Carte Pokemon che utilizza gli stessi personaggi del cartone"*.

RILEVATO che la società sopra menzionata, con memoria difensiva pervenuta al Comitato Regionale per le Comunicazioni Friuli Venezia Giulia, in data 22 novembre 2010, ha sostenuto che l'emittente televisiva in questione trasmette il *"contenitore per bambini denominato K2...dal circuito nazionale K2 fornitoci dalla società CEAP srl sul quale purtroppo non è possibile da parte nostra alcun controllo preventivo né alcuna modifica"* e che, una volta rilevata la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 citato, ha *"immediatamente segnalato.....al fornitore del programma l'errata collocazione dello spot in questione"*.

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Friuli Venezia Giulia, nella seduta del 23 novembre 2010, – delibera n. 90/2010 - ha proposto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, sostenendo che *"quanto riportato nella memoria difensiva pare potersi effettivamente riportare l'accaduto ad un errore di programmazione imputabile esclusivamente al circuito nazionale K2 fornito dalla società CEAP srl ed effettivamente non preventivamente controllabile da parte dell'emittente triestina che ex post l'ha invece immediatamente riscontrato e segnalato al circuito nazionale fornitore del programma"*; inoltre, il Comitato stesso ha affermato che *"in questa prima fase sperimentale di attuazione della delega specifica"* si può adottare *"un*

atteggiamento didattico-formativo nei confronti dell'emittente oggetto del procedimento medesimo”;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni non può trovare accoglimento, in quanto:

- considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendosi avere riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma televisivo e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 citato, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie dall'emittente televisiva Telequattro, non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dall'emittente televisiva stessa;
- destinatarie della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 citato sono le emittenti, cioè i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi radiotelevisivi, sulle quali, pertanto, grava il dovere di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia radiotelevisiva, in virtù degli obblighi assunti con l'atto di concessione o autorizzazione; tra l'altro, *“il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi”* (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537); non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto dell'obbligo contenuta nella disposizione in esame - art. 3, comma 4 -, in quanto i programmi in questione sono realizzati a cura di un soggetto, *“ il fornitore del programma”*, con il quale la concessionaria privata in questione intrattiene precisi rapporti, come, tra l'altro, documentato dalla stessa società Telequattro S.r.l.; non si tratta, dunque, di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei alla concessionaria privata e solo occasionalmente veicolati – in tempi e in forma incontrollabili – attraverso gli schermi della suddetta emittente, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale dell'azienda, la quale, in qualità di emittente concessionaria, è, perciò, responsabile della norma violata; sull'emittente, quindi, grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;
- il riferimento contenuto nella proposta di archiviazione sopra menzionata, ad una *“prima fase sperimentale di attuazione della delega specifica”* in cui si possa adottare *“un atteggiamento didattico-formativo nei confronti dell'emittente oggetto del procedimento medesimo”* non acquisisce rilevanza, in quanto non supportato da alcun elemento di prova normativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP, *“nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati”;*

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telequattro S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telequattro con sede a Trieste, alla via Revoltella, 25/1, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP, oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 30 giugno 2010, 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 luglio 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi poco elevata, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella violazione di una disposizione – art. 3, comma 4 delibera 538/01/CSP - diretta a garantire l'osservanza della disciplina in materia di comunicazioni commerciali audiovisive anche nell'interesse degli utenti spettatori di cartoni animati presumibilmente minori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la gravità della violazione è ritenuta poco elevata anche in considerazione del fatto che la società ha comunicato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 8.264,00 (euro ottomiladuecentosessantaquattro/00) pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per n. otto episodi rilevati per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telequattro S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telequattro con sede a Trieste, alla via Revoltella, 25/1, di pagare la sanzione amministrativa di euro 8.264,00 (euro ottomiladuecentosessantaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 64/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del

presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 64/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo; ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo; la competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma,

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

COMMISSARIO RELATORE

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola